REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2

MARCA TREVIGIANA

CONTRATTO

FORNITURA DI UN SISTEMA PER ENDOSCOPIA NELLA PATOLOGIA VERTEBRALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

LOTTO UNICO - CIG BA3AB8BA64

Tra:

L'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda Socio - Sanitaria", rappresentata dal Dott. Giuseppe Magliocca, nato a Capua (CE) il 27/10/1967, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, delegato alla firma del presente contratto dal Dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 02/03/1956, nella sua qualità di Direttore Generale, giusta Deliberazione n. 2007 del 15/09/2025,

e:

la Ditta PCL MEDICAL S.R.L., Codice Fiscale n. 02779941208, Partita IVA n. 02779941208, con sede legale in Via Porrettana, 363, 40037 Sasso Marconi (BO), che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Ditta Aggiudicataria", rappresentata dal Sig. Paolo Fietta, nato a Milano (MI) il 14.05.1961 residente [redacted] che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante,

di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1721 del 07/09/2026 è stata affidata alla "Ditta Aggiudicataria" la fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per il periodo di 24 mesi;
- i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi del D.lgs. 36/2023, si sono conclusi con esito positivo;
- con nota del 11/09/2026 è stato regolarmente notificato l'esito di gara;
- la "Ditta Aggiudicataria" con nota prot. n. 183160 del 25/09/2026, ha presentato:
 - polizza fideiussoria n. 2318381 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. il 24/09/2026 di euro 22.134,00, pari al 5% dell'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura, IVA 22% esclusa, ridotto del 50%, in quanto rientrante nella tipologia delle Micro – Piccole e Medie Imprese, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), firmata elettronicamente dal Rappresentatane legale in data 24/09/2026, a garanzia degli obblighi contrattuali;
 - polizza assicurativa RCT n. 1/58883/65/160234644 emessa il 29/03/2026, con effetto quietanza il 15/05/2026 e con scadenza 15/05/2027;
 - dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;
 - accordo per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
 - comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.
 - comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo dell'importo di € 120,00.
- L'"Azienda Socio - Sanitaria" ha acquisito la regolarità contributiva della "Ditta

Aggiudicataria" al fine della stipula del contratto;

- l'"Azienda Socio-Sanitaria" ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. in data 28/08/2026.
- l'art. 92, comma 3, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;
- il termine dilatorio previsto dall'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., scade il 13/10/2026.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'"Azienda Socio - Sanitaria" affida alla "Ditta Aggiudicataria", come sopra rappresentata nella persona del Sig. Paolo Fietta, che a tale titolo accetta, la fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi;

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

La "Ditta Aggiudicataria" si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, (Allegato n. 1) e nei chiarimenti forniti in sede di gara (Allegato n. 2) che fanno parte integrante al presente contratto.

ART. 3 - IMPORTO E DURATA

Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell'offerta economica presentata dalla "Ditta Aggiudicataria", allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. 4).

L’importo complessivo della fornitura per il periodo di 36 mesi è pari a Euro 442.680,00 = (quattrocentoquarantaduemilaseicentoottanta,00) IVA al 22% esclusa, corrispondenti a complessivi Euro 540.069,60 (cinquecentoquarantamilasessantanove,00) IVA al 22% inclusa.

Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di collaudo delle apparecchiature facenti parte della fornitura.

Alla scadenza il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso la “Ditta Aggiudicataria” è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L’“Azienda Socio - Sanitaria” si riserva la facoltà di prorogare (rinnovare) il contratto per una durata massima pari a 24 mesi dalla data di scadenza del contratto, ai sensi della normativa vigente.

L’”Azienda Socio - Sanitaria” si riserva la facoltà prevista ai sensi dell’articolo 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, e ciò in relazione sia al materiale di consumo, sia per il noleggio di ulteriori apparecchiature. La “Ditta aggiudicataria” è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’opzione agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’aggiudicazione.

L’“Azienda Socio-Sanitaria” ai sensi dell’art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la “Ditta Aggiudicataria” possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria:

-qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

- per mutate esigenze anche organizzative della “Azienda Socio - Sanitaria”.

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

Per quanto riguarda la revisione prezzi vedasi l'art. 10 del Capitolato Speciale.

ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, compresa la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La "Ditta Aggiudicataria" prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l'"Azienda Socio - Sanitaria" ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente, e si impegna ad osservarne il contenuto.

La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Per altre disposizioni si rinvia all'art. 14 del Capitolato Speciale.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il Subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti indicati dalla "Ditta Aggiudicataria" stessa nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento della fornitura di cui al presente contratto.

Si richiama integralmente il disposto dell'art. 13 del Capitolato Speciale e del già citato art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: BA3AB8BA64.

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna a dare immediata comunicazione all' "Azienda Socio - Sanitaria" ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del presente contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'"Azienda Socio-Sanitaria", per l'esecuzione del presente contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Ai fini del presente contratto, l'"Azienda Socio - Sanitaria" potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti la "Ditta Aggiudicataria", solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati per l'esecuzione del presente contratto sono raccolti e trattati dall'"Azienda Socio – Sanitaria" quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere della "Ditta Aggiudicataria" garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'"Azienda Socio-Sanitaria" ai fini dell'esecuzione del presente contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Giuseppe Magliocca, Direttore Responsabile dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni dell'"Azienda Socio -

Sanitaria", il Direttore dell'Esecuzione è il dr Jacopo Del Verme, Dirigente medico presso la U.O.C. Neurochirurgia dell'"Azienda Socio – Sanitaria".

ART. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La "Ditta Aggiudicataria" ha eletto domicilio in Via Porrettana, 363, 40037 Sasso Marconi (BO).

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la "Ditta Aggiudicataria" e l'"Azienda Socio - Sanitaria" sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviano a quanto già prescritto nel Capitolato Speciale (Allegato n. 1).

In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale e il contratto, prevale il presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Si precisa che nel presente caso, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello non trascurabile, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I., che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, per le quali non si prevede alcun onere aggiuntivo.

ART. 15 – DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale (Allegato n. 1);
- Chiarimenti (Allegato n. 2);
- Chiarimento reso alla Commissione Giudicatrice sulla documentazione tecnica presentata (Allegato 3);
- Offerta Economica della "Ditta Aggiudicataria" (Allegato n. 4);

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999 (Allegato n. 5).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche non allegati, i seguenti documenti:

- Relazione Tecnica/ Documentazione tecnica;
- Cauzione definitiva;
- Polizza assicurativa RCT;
- Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- D.U.V.R.I. n. 1184.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della "Ditta Aggiudicataria".

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

L'imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

PCL MEDICAL SRL
Il legale rappresentante
Paolo Fietta

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO–SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA
Per delega
Il Direttore
U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni
Dott. Giuseppe Magliocca
(Delibera n. 2007 del 15.9.2025)

Capitolato Speciale

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

CAPITOLATO SPECIALE....3
1. OGGETTO, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA....3
2. CERTIFICAZIONI, NORME....4
3. FORNITURA APPARECCHIATURE....5
3.1. TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE....5
3.2. COLLAUDO APPARECCHIATURE....6
3.3. ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE....7
3.4. ASSISTENZA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO....8
3.5. AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE....8
4. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO....9
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI 10
6. CONDIZIONI DELLA FORNITURA....11
7. CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO....11
8. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI....14
9. CORRISPETTIVI....15
10. REVISIONE PREZZI....15
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI....16
12. AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI....18
13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO....18
14. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA....19
15. INNOVAZIONE TECNOLOGICA....20
16. INNOVAZIONE NORMATIVA....20
17. VARIAZIONI SOGGETTIVE....21
18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI....21
19. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA DI ASSICURAZIONE....22
20. INADEMPIMENTI E PENALITÀ....23
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....24
22. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO....26
23. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI....26
24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....26
25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE....27
26. PERSONALE DELL'APPALTATORE....27
27. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO....28
28. NORME PER A PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE....29
29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE....29
Allegati:....29

CAPITOLATO SPECIALE

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN UN SISTEMA PER ENDOSCOPIA NELLA PATOLOGIA VERTEBRALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

1. OGGETTO, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di un sistema endoscopico per il trattamento della patologia vertebrale destinato al Dipartimento Strutturale Neuro Cardio Vascolare – U.O.C. Neurochirurgia del P.O. di Treviso.

Trattasi di sistema per approccio endoscopico per trattamento delle ernie discali intra ed extra foraminali con accesso transforaminale.

Tale sistema deve consentire un monoaccesso mini invasivo endoscopico con l'utilizzo di uno strumentario completo, comprensivo di ago per accesso al forame vertebrale, dilatatori tessutali, set di reamers e/o di frese atraumatiche dedicate all'allargamento del forame vertebrale, di pinze fisse, flessibili, orientabili, palpatori ed ossivore nonché di sonda per coagulazione/radiofrequenza, pompa di erogazione di acqua e, trapano con frese dedicate per circa 15 interventi/anno.

Attività annua: n. 82 interventi di cui circa n. 15 con utilizzo di trapano e relative frese, da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE

A. Composizione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature e dello strumentario

Le apparecchiature richieste sono le seguenti:

- n. 1 monitor dedicato e n.1 fonte luminosa o in alternativa/possibilità di collegamento di monitor e fonte luminosa a colonne endoscopiche già presenti presso le sale operatorie della ULSS;
- n.1 pompa erogatoria con pressioni dedicate alla chirurgia del rachide (range di pressione tra 10 e 100 MmHg e flusso da 0 a 750 ml/min);
- n.1 apparecchiatura per coagulazione/radiofrequenza spinale (frequenze regolabili fino ad un massimo di 100 Watt);
- n.1 trapano dedicato a chirurgia spinale con motore elettrico da minimo 30.000 giri/min e completo di accessori.

La tipologia di strumentario richiesto è la seguente:

- n. 1 Endoscopio FULLHD con diametro pari o inferiore a 8mm;

- dilatatori tessutali;
- reamers e/o di frese atraumatiche dedicate all'allargamento del forame vertebrale (pluriuso o monouso);
- pinze fisse, flessibili, orientabili;
- palpatori;
- pinze ossivore.

Le apparecchiature verranno fornite a noleggio mentre lo strumentario necessario, proposto in gara, dovrà essere fornito in comodato d'uso gratuito all'inizio della fornitura, **in duplice quantità**.
Le apparecchiature offerte dovranno essere nuove di fabbrica mai utilizzate per scopi diagnostici ne' per dimostrazioni o altro, di ultima generazione, ancora in produzione, fornite di garanzia, e di tutto questo la Ditta dovrà presentare dichiarazione scritta.
Devono possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all'operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme di sicurezza CEI. Devono inoltre essere conformi alle normative e direttive di riferimento in vigore.
Le apparecchiature dovranno essere complete di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.

B. Composizione e caratteristiche tecniche minime del materiale di consumo

Il materiale di consumo richiesto, per intervento, è il seguente:

Kit monouso composti da:
- 1 set per campo sterile con sacca canalizzazione liquidi con valvola e tasche strumenti;
- 1 copritelecamera;
- 1 set di irrigazione con deflussore;
- 1 filo kirschner;
- 1 ago introduttore;
- 1 sonda per coagulazione/radiofrequenza con funzione monopolare e bipolare.

Indifferentemente monouso/pluriuso
- frese dedicate al trapano misure varie per circa 15 interventi anno.

In conformità a quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. 36 del 31/03/2023 e dall'Allegato II.5 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 è applicabile il principio di equivalenza.

2. CERTIFICAZIONI, NORME

I prodotti offerti dovranno rispondere alle Direttive di riferimento in funzione della destinazione d'uso prevista. In particolare:

- I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745. I dispositivi coperti da un certificato di cui all'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR devono essere provvisti di marchio CE

ai sensi rispettivamente delle Direttive CE/93/42 e CE/90/385 nel rispetto delle tempistiche e scadenze ivi indicate all'art. stesso.

- I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112, ed eventuali s.m.i..

La ditta dovrà presentare per tutte le apparecchiature offerte:

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della "destinazione d'uso" prevista;
- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo notificato;
- Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Norma.

Qualora la ditta produttrice/fornitrice sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero operi con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

3. FORNITURA APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto di seguito previsto, relativamente al trasporto, al collaudo ed all'assistenza tecnica (manutenzione preventiva e correttiva) delle apparecchiature oggetto di affidamento.

3.1. TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, installate e collaudate, previo accordo con il Servizio interessato e l'Ingegneria Clinica, a cura della Ditta aggiudicataria entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata della fornitura, con ogni onere (compreso il trasporto, l'imballo e tutto il materiale necessario per il collaudo) a carico della stessa.

Le apparecchiature rimangono di proprietà della Ditta e saranno restituite alla fine del contratto nello stato di fatto in cui si troverà con spese per la disinstallazione a carico della Ditta.

Il punto di riferimento per l'espletamento delle pratiche di consegna e per il collaudo è l'Ingegneria Clinica del P.O. di Treviso.

La consegna inoltre dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l'Amministrazione dell'Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell'apparecchiatura consegnata.

Sono a carico della ditta aggiudicataria il trasporto e l'installazione delle apparecchiature, eccetto la realizzazione di eventuali impianti fissi per l'allacciamento delle stesse (es. impianti elettrici, idraulici, opere edili che restano a carico della stazione appaltante). Alla scadenza del contratto, le apparecchiature dovranno essere ritirate dalla ditta fornitrice a cura e spese della stessa e senza alcun ulteriore onere.

3.2. COLLAUDO APPARECCHIATURE

Entro il termine previsto dovranno essere effettuati il collaudo tecnico e la presa in carico dei sistemi aggiudicati, nella esatta configurazione prevista nel Progetto tecnico effettuato in sede di gara, compresi tutti i collegamenti fisici ed informatici previsti, e ciò al fine di verificare la corretta installazione e la conformità alle norme di sicurezza elettrica, nonché la rispondenza dei requisiti dichiarati in sede di offerta.
Il Contraente dovrà mettere a punto le strumentazioni e avviare le medesime sino al raggiungimento della piena funzionalità ai ritmi produttivi routinari.
La fornitura si intende accettata dall'Azienda ULSS n. 2 solo in caso di collaudo positivo. L'apparecchiatura/le apparecchiature offerta/e dovrà/dovranno essere collaudata/e, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla consegna, in presenza di un rappresentante della Ditta aggiudicataria, di un rappresentante del Reparto interessato e dell'U.O.S. Ingegneria Clinica dell'Azienda AULSS e dovrà essere rilasciato a quest'ultimo apposito verbale.
Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione, e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo.

In occasione del collaudo dovrà essere fornita al Servizio tecnico dell'Ente - U.O.S. Ingegneria Clinica, la seguente documentazione:

1) Manuale d'uso in lingua italiana in versione digitale e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione del manuale in questione e questa sia di riferimento per l'apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.

2) Dichiarazione da parte del fabbricante o mandatario di conformità alle Direttive Europee corredata, ove previsto, da copia del Certificato di riferimento rilasciato dall'Organismo notificato e dichiarazione di rispondenza alle Norme tecniche di riferimento.

3) Protocolli delle operazioni di manutenzione preventiva comprensive di check_list e periodicità d'esecuzione così come previsto dal fabbricante, nonché piano per l'esecuzione delle visite di manutenzione preventiva per tutta la durata della fornitura.

4) Evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Si ricorda che, essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e la documentazione attestante la rispondenza alle Direttive di riferimento, sopra richiesti, in caso di mancata presentazione degli stessi, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere il contratto.

3.3. ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE

Manutenzione preventiva

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di manutenzione preventiva delle apparecchiature fornite secondo le periodicità ed i protocolli previsti dal Fabbricante, i cui protocolli con l'indicazione delle tempistiche dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica in fase di offerta. La Ditta dovrà indicare le modalità con cui intende eseguire tale attività.

Il Servizio interessato dovrà essere contattato con anticipo di 15 giorni rispetto alla data dell'intervento, per poter concordare la modalità di esecuzione dello stesso.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro e dovrà essere compilata l'etichetta apposta a bordo macchina con indicazione della tipologia di attività eseguita *(SE=verifica di sicurezza elettrica, MP=manutenzione preventiva, CF=controllo funzionale)*, la periodicità di esecuzione, la data di esecuzione dell'attività e la firma del tecnico esecutore.
Il tutto dovrà essere rilasciato al Coordinatore dell'UOC, ovvero al servizio competente qualora diversamente indicato. Qualora le dimensioni dell'apparecchiatura siano tali da non consentire l'applicazione dell'etichetta, quest'ultima è in possesso del Coordinatore.

Per tutte le attività sopraelencate, nel caso di necessità e previ opportuni accordi, il Servizio Tecnico dell'Azienda ULSS metterà a disposizione il proprio laboratorio e si impegna a far pervenire presso di questo le apparecchiature, previa comunicazione da parte della Ditta che confermi la data di esecuzione.

Manutenzione straordinaria/correttiva

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per tutto il periodo della fornitura, tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione di eventuali parti di ricambio occorrenti per il funzionamento delle apparecchiature senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

Alla fine di ogni intervento dovrà essere rilasciato opportuno rapporto di lavoro al Caposala/Capotecnico dell'Azienda ULSS.

La Ditta dovrà indicare, in fase di offerta, i tempi e le modalità con cui intende gestire le richieste di manutenzione su guasto dal momento della ricezione della chiamata da parte del Servizio tecnico

dell'Azienda ULSS al ripristino, indicando tempi e modalità di intervento e risoluzione e le modalità di consegna delle apparecchiature sostitutive, ovvero le soluzioni proposte per sopperire a tempi di ripristino delle funzionalità del sistema superiori a quanto previsto.

La ditta dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature in uso che richiedono manutenzione e alla loro sostituzione, entro 24 ore solari dalla chiamata nei giorni feriali ed entro 48 ore solari in quelli prefestivi, su segnalazione del Servizio Ingegneria clinica dell'Azienda ULSS secondo le modalità che la ditta dovrà descrivere in offerta.

Entro 72 ore dalla chiamata, la Ditta s'impegna alla sostituzione temporanea delle apparecchiature per il periodo necessario alla riparazione qualora il guasto non venga ripristinato, e/o alla sostituzione definitiva delle stesse con altre identiche, in caso di guasti la cui riparazione non risulti possibile o conveniente.

Le apparecchiature dovranno essere rese dalla riparazione entro 7 giorni lavorativi dal ritiro.

Gli oneri per l'assistenza tecnica come sopra indicato (manodopera, diritto di chiamata, trasferta, ricambi) sono a completo carico della Ditta.

3.4. ASSISTENZA E FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere l'effettuazione di corsi di formazione per il personale sanitario addetto. La formazione dovrà essere sia iniziale sia successiva nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- introduzione di un aggiornamento o una nuova versione di programma;
- fornitura di una nuova apparecchiatura;
- fornitura di nuovi prodotti;
- inserimento di nuovo personale.

La ditta dovrà inoltre stabilire e garantire delle modalità di assistenza continua, per il personale impegnato nelle procedure al fine di pervenire ad una rapida risoluzione delle problematiche di più frequente riscontro.

La ditta dovrà, inoltre, fornire materiale informativo tra cui il manuale per l'utilizzo, immagini e filmati sulla parte tecnica di montaggio e utilizzo, etc., anche in formato elettronico, per consentire la strutturazione di un corso di formazione all'uso on-line.

3.5. AGGIORNAMENTI HARDWARE E SOFTWARE

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli aggiornamenti hardware e software consigliati dal fabbricante, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto originario, previa autorizzazione della Stazione appaltante. In particolare saranno inclusi tutti gli updates di sicurezza e quelli raccomandati al fine di aumentare l'affidabilità del sistema. In occasione dei descritti aggiornamenti la Ditta dovrà curare, qualora necessario, la formazione del personale e dovrà essere redatto un opportuno rapportino di lavoro con indicazione di tutte le operazioni eseguite e dei ricambi utilizzati.

Resta a carico della Ditta aggiudicataria, oltre a quanto evidenziato nel presente Capitolato, quanto segue:

- il rischio del trasporto, fino alla consegna del materiale all'Azienda ULSS;
- la copertura assicurative delle apparecchiature, mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento;
- esonero dell'Azienda ULSS da qualsiasi sua responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. delle apparecchiature, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.

4. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 e dell'art. 106, per quanto applicabile, del D.lgs. n. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi

contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto, il nome del produttore, numero di lotto (se previsto) e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili.

Su ogni singola confezione dei prodotti richiesti dovranno essere riportati tutti i dati, in lingua italiana, a caratteri indelebili e ben visibili, le informazioni richieste dal D.lgs. 332/2000 (se applicabile) e dal D.lgs. 46/1997. Per quanto non previsto, si farà riferimento agli standard UNI - EN /ISO o altre norme internazionali universalmente riconosciute. Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.

Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari. La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili.

I codici indicati, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura.

Qualora la Ditta aggiudicataria preveda di modificare il codice e/o il confezionamento del prodotto

aggiudicato dovrà inoltrare alla Stazione Appaltante, 30 giorni prima, apposita comunicazione scritta nella quale dovrà specificare le motivazioni della modifica in questione.

All'atto della consegna tutti i prodotti dovranno presentare un periodo di validità non inferiore a 2/3 del periodo di validità totale.

In situazioni assolutamente particolari si potrà derogare a tale termine, previa autorizzazione della Stazione Appaltante; in questo caso l'aggiudicatario assicurerà la sostituzione del prodotto al momento della scadenza, qualora non fosse stato utilizzato, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante.

6. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica presentata. In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

7. CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali di deposito espressamente indicati negli ordini di fornitura.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre 7 giorni** consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

Per casi ritenuti urgenti, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire la consegna del materiale richiesto entro un periodo massimo di **3 giorni** consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La stazione appaltante ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

La merce consegnata dovrà riportare all'esterno del "collo" spedito e delle singole confezioni un codice a barre riportante il solo reference number. Eventuali altre indicazioni (lotto, scadenza, ecc.) dovranno esser riportate separatamente. Il reference number dovrà rimanere invariato per tutta la durata del contratto, fatto salvo variazioni dell'articolo stesso, che dovranno essere comunicate tempestivamente.

L'attività di consegna dei prodotti si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante.

Il contraente dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche ed alla campionatura eventualmente presentata (art. 1522 Codice Civile).

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- La mancanza di una richiesta di ordinativo per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all'ordine;
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti;
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista;
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso l'Appaltatore o durante il trasporto.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà al contraente.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento dell'ordine e relativo codice aziendale;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto e data di scadenza;
- Eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

In mancanza di tali dati, la Stazione Appaltante potrà non accettare reclami da parte dell'Appaltatore qualora la merce venisse respinta. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nella richiesta stessa. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare l'Appaltatore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale del Contratto la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

Gli ordinativi dovranno essere evasi nella loro completezza, salvo diverso specifico accordo nell'ambito della singola consegna. Non saranno ammesse, di regola, in sede di liquidazione, fatture facenti riferimento a ordini evasi solo parzialmente. La quantità consegnata sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che la Stazione Appaltante indicherà nelle loro richieste di consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore.

L'originale del DDT deve essere rilasciato al destinatario, che lo firmerà per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare l'effettiva quantità e qualità dei prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal contraente.

È responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, l'Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna. I prodotti contenenti sostanze tossiche o infiammabili dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità

I prodotti consegnati dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte dell'Appaltatore. I prodotti risultati, a seguito di verifica, anche ai sensi dell'art. 8, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del contraente che provvederà al loro ritiro entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni consecutivi.

La stazione appaltante non sarà responsabile per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'Appaltatore. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale designato, presentassero difetti saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro sostituzione. La

merce non ritirata entro 10 giorni consecutivi potrà essere inviata alla Ditta addebitandole ogni spesa sostenuta per la consegna.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

Qualora il Fornitore non dovesse effettuare (anche per indisponibilità temporanea) o ritardasse la consegna, o non dovesse sostituire nei termini previsti i prodotti risultati, a seguito di verifica, danneggiati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato. Resterà a carico del Fornitore inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello proposto in gara, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante dall'inadempienza stessa.

Il fornitore dovrà assicurare l'aggiornamento delle schede di sicurezza in caso di modifiche e/o aggiornamenti tecnologici.

Potrà essere richiesta la gestione del flusso di approvvigionamento mediante l'istituzione di un conto deposito/ conto visione, nei quantitativi e nelle modalità che saranno pattuite.

8. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi assistenti/delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente documento.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente individuato dalla Stazione Appaltante, che potrà avvalersi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del contratto. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico dell'Appaltatore. La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera l'Appaltatore da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche contrattuali possa essere accertata "a vista". L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Nei casi in cui, durante il periodo di validità del contratto l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne

comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso 7 giorni solari consecutivi. L'Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La Stazione appaltante procederà pertanto alla verifica tecnica e all'accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.

Nel caso in cui l'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione e il mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

9. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante in forza dei singoli ordini di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

10. REVISIONE PREZZI

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i prezzi potranno essere oggetto di revisione, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 Correttivo al Codice degli Appalti e Allegato II bis del D.Lgs. n. 36/2023, una sola volta per ciascuna annualità.

I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo.

L'indice Istat di cui si terrà conto, ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a), dell'Allegato II.2 bis, del D.Lgs. n. 36/2023, è: PPI (325) "*Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche*", corrispondente al codice CPV 33190000-8 "*Dispositivi e prodotti medici vari* indicato nella Tabella D1 di cui all'Allegato II.2 bis.

Come previsto dalla Tabella D di cui all'Allegato II.2 bis, punti 6 e 7, ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procederà a calcolare la variazione del sopra indicato indice Istat, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale t0.

La stazione appaltante procederà al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$Vt = \frac{t - I0}{I0} \times 100$$

dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Le modalità di verifica e di calcolo della variazione del prezzo saranno effettuate ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, verrà presa in considerazione la differenza percentuale tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il valore dell'indice nel mese di aggiudicazione del contratto.

La revisione dei prezzi avrà una frequenza annuale con decorrenza dalla data di aggiudicazione.

L'amministrazione comunicherà la revisione applicata al momento della rilevazione e ne indicherà la decorrenza nonché le modalità del relativo conguaglio. La revisione si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data di maturazione della variazione.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Per l'utilizzo delle Apparecchiature e per il Servizio di Assistenza, con decorrenza dalla data di collaudo, l'Azienda ULSS corrisponderà in via semestrale posticipata su presentazione di regolari fatture, il corrispettivo rapportato a semestre, fatto salvo diversi accordi al momento dell'avvio del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture, indicando separatamente la quota noleggio e la quota assistenza tecnica, obbligatoriamente: per il semestre gennaio-giugno nel mese di luglio dell'anno di riferimento; per il semestre luglio-dicembre, a partire dal 15 del mese di dicembre del medesimo anno. Se la data di collaudo delle apparecchiature non dovesse coincidere con l'inizio di uno dei periodi suddetti, la prima fattura potrà essere emessa anche per un periodo inferiore ai sei mesi, con scadenza giugno o dicembre dell'anno di riferimento.

Le fatture relative ai canoni dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara), il periodo di riferimento, il nome dell'apparecchiatura ed il codice identificativo della stessa (Serial Number).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L.

136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

12. AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Durante l'esecuzione del contratto, l'Azienda ULSS potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, sia per materiali che per apparecchiature, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del ± 20%, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1 lettera d), la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente l'Azienda ULSS si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L' appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L’appaltatore e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall’ appaltatore.

14. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

All’affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 dalla Regione Veneto con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.
Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria verrà risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell’art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..
In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa;
3) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. ,319-*bis* c.p., 319-*ter* c.p., 319-*quater* c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-*bis* c.p., 346-*bis* c.p., 353 c.p. e 353-*bis* c.p..
La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 *septies* del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

15. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati – previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all'importo del materiale reso.
A seguito dell'autorizzazione l'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, i prodotti e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo all'Appaltatore di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici, compresa la sostituzione delle apparecchiature con nuove apparecchiature di tecnologia più avanzata; e ciò previo benestare della Stazione appaltante.

16. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validità del contratto entrassero in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbligano l'Azienda ULSS ad utilizzare dispositivi diversi, l'Appaltatore dovrà

fornire tali prodotti in sostituzione dei dispositivi di cui alla presente procedura allo stesso prezzo unitario offerto in sede di gara.

Inoltre, qualora si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, l'appaltatore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute disposizioni, senza alcun aumento di prezzo.

Nei casi sopra descritti l'Appaltatore dovrà sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze dei prodotti non conformi consegnati e giacenti nel Magazzino dell'Azienda ULSS.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

17. VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

18. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;

- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;

- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;

- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per la fornitura di "un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela

indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

19. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA DI ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda Ulss 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

La Ditta dovrà pertanto mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonee e adeguate coperture assicurative, con massimali, per ognuna delle garanzie infra riportate, non inferiori a euro 2.500.000,00 per sinistro:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, anche ai materiali, ai beni e alle attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio, cagionati all'Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere; ai fini assicurativi, l'Azienda Ulss 2 sarà considerata "terza" a tutti gli effetti;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto da parte del proprio personale, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale.
- garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subìti dall'Azienda Ulss 2 o di cui l'Azienda Ulss deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni.

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda Ulss 2 e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda Ulss 2, si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Qualora richiesto, la Ditta dovrà consegnare all'Azienda Ulss 2 copia delle polizze, conformi all'originale ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla richiesta, unitamente alle quietanze di pagamento dei premi. Il mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile),

nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all'articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L'Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l'Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

20. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale n relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancati sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale n relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Ritardi e incompletezza nell'assistenza tecnica	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale n relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel temine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Azienda ULSS a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda ULSS o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda ULSS ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Azienda ULSS di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Azienda ULSS, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' Azienda ULSS ha la facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 122 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei

seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto*;*
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restati atti di gara.
- in caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a

seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei sistemi diagnostici oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

22. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2018/679 (GDPR) e D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali (modificato dal D.lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

23. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
b) Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

25. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

26. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell'Appaltatore presso la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione

Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione Appaltante detto personale. La Stazione Appaltante potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

27. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

28. NORME PER A PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con Deliberazione n. 198 del 31/01/2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 7/2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022".

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 è reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it
La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza del suddetto Piano.
La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

29. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato 1: DUVRI – Misure di tutela e informazioni sulla sicurezza

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

CIG: BA3AB8BA64

ID SINTEL: 213862265

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono stati posto i seguenti quesiti ai quali si fornisce risposta:

RICHIESTA N. 1

Quesito n. 1

Al fine di calcolare l'importo della garanzia provvisoria, con la presente si richiede quanto segue:

1) La certificazione ISO 13485, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, è riconosciuta al fine della riduzione del 30% (certificazioni ISO di cui all'art 106 c. 8 primo capoverso del D. Lgs 36/23)?

2) Si chiede di confermare la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso del modello 231 e/o possesso della certificazione ISO 14001 (Art. 106 c. 8 quarto capoverso del D.Lgs 36/2023 - Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia).

Risposta quesito n. 1

Sono riconosciute le certificazioni ISO e tutte le ipotesi di riduzione previste nell'art. 106, c. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'allegato II.13 "Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia" del D.Lgs. 36/2023. Si rinvia pertanto alla normativa di riferimento vigente.

RICHIESTA N. 2

Quesito n. 2

Si richiede se il set di teleria per campo sterile e copritelecamera sia indispensabile, essendo il materiale richiesto normalmente in uso presso i blocchi operatori, e non essendo il materiale richiesto di tipo speciale non altrimenti reperibile.

Si richiede se le componenti del kit monouso possano essere fornite singolarmente, essendo tutti i prodotti richiesti di famiglie diverse e non normalmente offerte in kit unici, non andando comunque a modificarne la composizione totale.

Vengono richiesti n. 1 monitor dedicato e n.1 fonte luminosa o in alternativa/possibilità di collegamento di monitor e fonte luminosa a colonne endoscopiche già presenti presso le sale operatorie della ULSS:

a tale richiesta si richiede di chiarire quanto segue:

- che la telecamera, comprensiva di controller e testina, non sia richiesta dal capitolato;
- quali siano le colonne già presenti presso le sale operatorie della ULSS per verificarne la compatibilità con le apparecchiature e con le ottiche richieste per lo strumentario dedicato.
- si richiede se sia valutato positivamente l'offerta di tecnologia video 4K.

Infine, viene richiesto n.1 apparecchiatura per coagulazione/radiofrequenza spinale (frequenze regolabili fino ad un massimo di 100 Watt); a tale richiesta si richiede di chiarire quanto segue: quale sia la frequenza in Hz preferibile.

Risposta quesito n. 2

Si conferma quanto chiesto nel Capitolato di gara.

È possibile fornire i prodotti singolarmente, rispettando quanto richiesto per tipologia e quantità.

Per quanto riguarda il materiale da fornire, si conferma quanto chiesto nel Capitolato di gara. Nei Presidi destinatari della fornitura sono presenti colonne per videolaparoscopia STORZ, sistema RUBINA con processore IMAGE 1S e fonte luminosa POWER LED TL400.

Nel confermare quanto richiesto dal Capitolato, è possibile fornire una indicazione di massima che individua come preferibile una frequenza in uscita del generatore con un range tra 100 KHz e 4.0 MHz.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giuseppe Magliocca

Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.
CIG: BA3AB8BA64
ID SINTEL: 213862265

Si comunica che la campionatura, in quanto elemento dimostrativo dell'offerta, potrà pervenire oltre il termine di presentazione delle offerte, e comunque entro la data della prima seduta della Commissione Giudicatrice, che verrà comunicata tramite piattaforma telematica, con un preavviso di almeno un paio di giorni prima della seduta riservata.

La mancata presentazione del materiale richiesto potrà comportare una penalizzazione nel punteggio qualitativo, se non permetterà alla Commissione una completa valutazione di quanto offerto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giuseppe Magliocca

Pcl Medical srl
Via Porrettana 363 – 40037 Sasso Marconi (BO)
p.iva /c.f. 02779941208
mail: pclmedical@alice.it / PEC: pclmedical@legalmail.it

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ENDOSCOPIA NELLA PATOLOGIA VERTEBRALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. CIG BA3AB8BA64 - ID SINTEL 213862265.

In seguito al quesito sottoposto riguardante il trapano "High Surg 30 Nouvag", confermiamo che il codice corretto è 3360 con RDM 2589622.

La segnalazione del codice 3390 è un refuso nelle schede tecniche legato al precedente codice del trapano. Nel frattempo, il refuso è stato corretto nelle schede tecniche.

Con la presente, si ricorda che Luma è il distributore unico ed esclusivo del suddetto trapano "High Surg 30 Nouvag" per tutto il territorio nazionale per le linee di neurochirurgia ed endoscopia.

Alleghiamo alla presente la scheda tecnica e la dichiarazione di distribuzione esclusiva.

PCL MEDICAL SRL
Via Porrettana 363
40037 SASSO MARCONI (BO)
C.F./P.IVA 02779941208
COD. UNIVOCO M5UXCR1

Allegato 2 al Disciplinare

OGGETTO: Fornitura di un sistema per endoscopia nella patologia vertebrale per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ESATTA DELLA DITTA - DOMICILIO PCL MEDICAL SRL, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02779941208 - INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA PCLMEDICAL@LEGALMAIL.IT - NOME E COGNOME PAOLO FIETTA - DATA E LUOGO DI NASCITA 14/05/1961 - MILANO DELLA PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE L'OFFERTA IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA , PRECISANDO IN BASE A QUALE TITOLO Legale Rappresentante della società

		DENOMINAZIONE COMMERCIALE apparecchiatura	CODICE PRODOTTO OFFERTO	CODICE CND	CODICE RDM	DITTA PRODUTTRICE	QUANTITA' OFFERTA	% IVA	CANONE TRIENNALE per il noleggio delle apparecchiature offerte (IVA esclusa)	CANONE TRIENNALE per il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature (IVA esclusa)
A	Art. 17 punto 4) apparecchiature	POMPA SPINALE BASIC UNIT PUMP SYSTEM -	BU-S	Z12019007	2243831	M.I.S.S. Medizintechnik GmbH	1			
		APPARECCHIATURA PER RADIOFREQUENZA SURTRON FLASH 160	10.300.201	Z12010905	125993	LED SPA	1			
		TRAPANO	3360	Z12019099	113894	NOUVAG AG	1			
		MANIPOLO X TRAPANO	1910	Z12019099	1599329	NOUVAG AG	1			
		TOTALE							54.000 €	0 €

		DENOMINAZIONE COMMERCIALE strumentario	CODICE PRODOTTO OFFERTO	CODICE CND	CODICE RDM	DITTA PRODUTTRICE	FORMATO	QUANTITA' DI UNITA' PER CONFEZIONE	QUANTITA' PER 36 MESI	PREZZO UNITARIO DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO (IVA esclusa)	% IVA	PREZZO COMPLESSIVO TRIENNALE DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO (IVA esclusa)
B	Art. 17 punto 4) strumentario	STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ENDOSCOPIA SPINALE "ONE"	LUGH STRU-ONE18	ASSEMBLATO	138833	Getsch + Hiller Medizintechnik GmbH		1	2	40.000 €	22	comodato d'uso gratuito
		ENDOSCOPIO PER ENDOSCOPIA SPINALE	EX6941B.01	Z12020903	2960126	EMOS Technology GmbH		1	2	12.000 €	22	

		DENOMINAZIONE COMMERCIALE strumentario	CODICE PRODOTTO OFFERTO	CODICE CND	CODICE RDM	DITTA PRODUTTRICE	FORMATO	QUANTITA' DI UNITA' PER CONFEZIONE	QUANTITA' PER 36 MESI	PREZZO UNITARIO DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO (IVA esclusa)	% IVA	PREZZO COMPLESSIVO TRIENNALE DI CIASCUN PRODOTTO OFFERTO (IVA esclusa)
C	Art. 17 punto 5) materiale di consumo	Kit per endoscopia spinale "EndoFast" – FULL TRANSFORAMINALE	PY202/LU18 –FULL	T0202	2269568	POLYSISTEM S.R.L.		1	246	1.100 €		**270.600 €**
		Elettrodo HF Plasma Sonda manipolo RFA termica, sterile, monouso, lunghezza 39,5 cm	MC302A	Z12109080	2134814	JIANGSU BONSS MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD.		1	246	480 €		**118.080 €**
		Fresa pluriuso per endoscopia spinale	1913nou	L1199	1599332	NOUVAG AG		1	45	0 €		**0 €**
		TOTALE									€	388.680 €

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DELLA FORNITURA Iva esclusa (A+B+C)	**442.680 €**

NOTE:

IL CONCORRENTE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDA L'OFFERTA PER IL PERIODO DI 365 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. 187/1991

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda ULSS 2 Marca trevigiana

OGGETTO: **FORNITURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER ENDOSCOPIA NELLA PATOLOGIA VERTEBRALE PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA**

Il sottoscritto PAOLO FIETTA

Nato/a a (luogo e data di nascita): MILANO (MI) IL 14/05/1961

Residente in: [redacted]

Comune [redacted]

In qualità di Presidente del Cda

della Società PCL MEDICAL SRL

(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con espresso riferimento alla Società che rappresenta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 187/1991, sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria disposizione:

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

- Che la composizione societaria della Società è la seguente:
 Paolo Fietta; [redacted]; nato a MILANO (MI), il 14/05/1961; residente [redacted]; carica: Presidente Consiglio Amministrazione nominato il 11/05/2013;

 KLINZ GIAN PIETRO; [redacted], nato a MONTEBELLUNA (TV), il 07/09/1972; residente in [redacted]; carica ricoperta Amministratore Delegato.

- ~~Che con riguardo alle azioni "con diritto di voto", o alle quote sussistono i seguenti diritti reali di godimento e/o di garanzia:~~

Oppure

Che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" o sulle quote;

- ~~Che i soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne hanno comunque diritto, sono:~~

Oppure

Che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;

- Che, a seguito di verifica, non risultano sussistere partecipazioni al capitale della scrivente società detenute in via fiduciaria.

In fede

Data: 22/09/2026

Firma del titolare/legale rappresentante / institore / procuratore
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

.....